

Sent. n. 46/2022 pubbl. il 14/09/2022

Rep. n. 56/2022 del 14/09/2022

RG. Liorna. Controllato
2/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciari *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice relatore*
dr. Clarice Di Tullio *giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 6/22 r.g.
promossa da

Alberto Maule
- ricorrente -
con l'avv. Francesca Greblo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal ricorso e della relazione dell'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (art. 269.2 cci), emerge che:

- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura quale debitore e lavoratore dipendente a tempo indeterminato, residente a Chiarano (Tv); sussiste dunque la competenza di questo tribunale (art. 268.1 cci);
- vi è la valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);
- non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci);
- la famiglia del ricorrente è composta anche dalla moglie e da un figlio

Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16df79e895f6ad5be1cf69d026c
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dafde857
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3fb9c29a3338958



di tre anni;

– il ricorrente si trova in stato di *sovraindebitamento* ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, cci, perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ha debiti per la somma complessiva di € 130.443,13;
- non è proprietario di beni mobili e immobili;
- dispone soltanto di uno stipendio mensile di € 2100,00.

2. Vi sono dunque le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. cci).

Viene accolta, perché adeguatamente motivata alla luce delle ordinarie esigenze di mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, la domanda di riservare alla liquidazione la somma mensile di € 450,00.

Nel silenzio della legge, si aderisce alla (ragionevole) tesi dottrinale secondo cui la notifica ex art. 270.4 cci grava sulla cancelleria con riguardo al debitore e sul liquidatore con riguardo ai creditori.

p.q.m.

Il tribunale

- nomina il dr. *Lucio Munaro* quale giudice delegato e la dr. *Chiara Manzonetto* quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- indica in € 450,00 la somma mensile da riservare alla liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 6.9.2022

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

